



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e principi direttivi

1. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università degli Studi di Brescia secondo i principi di cui all'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato.
2. L'Università degli Studi di Brescia, nel seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.
3. L'Università ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell'ordinamento universitario. Essa, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, assume tutte le iniziative e compie tutti gli atti i) idonei a realizzare i propri fini istituzionali, ii) strumentali - anche indirettamente - ai fini stessi.
4. L'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; essa può istituire o partecipare a consorzi e centri interuniversitari o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato, nonché stabilire rapporti con persone fisiche e soggetti giuridici che esercitino attività di impresa o professionali. L'Università può inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
5. L'Università può, altresì, federarsi, ovvero fondersi, con altri Atenei, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, al fine di ottimizzare le proprie *performance* scientifiche, didattiche e gestionali.

Art. 2

Didattica, ricerca, internazionalizzazione e territorialità

1. L'Università garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dell'offerta formativa e i contenuti scientifici e culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Compito delle strutture didattiche è anche di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste, e di assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti impartiti affinché si realizzino - anche mediante l'utilizzazione di metodologie di *e-learning* - gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

2. L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria tesi alla preparazione e specializzazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. L'Università può attivare Corsi di alta formazione post-laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati titoli di master universitario di primo e di secondo livello.
4. L'Università può organizzare Corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, nonché partecipare alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
5. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Università può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori e con altri enti pubblici e privati.
6. L'Università può organizzare attività di tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi.
7. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario e dello sviluppo culturale e sociale del Paese, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e promuove e regola il trasferimento delle conoscenze scientifiche al mondo delle imprese.
8. L'Università provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta al proprio interno, agevolandone e regolandone l'accesso a chiunque vi abbia interesse.
9. L'Università adotta il metodo della programmazione e controllo, e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture anche al fine del loro miglioramento.
10. L'Università collabora con organismi italiani, stranieri ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
11. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:
 - a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
 - b) promuove e incoraggia - anche con interventi di natura economica - gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti;
 - c) realizza strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con enti terzi.
12. L'Università intende sviluppare il proprio ruolo in campo internazionale, in particolare attraverso:
 - a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti stranieri e l'invio di studenti italiani presso università estere;
 - b) la promozione di accordi per la mobilità accademica tra le università;
 - c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale;
 - d) la promozione di attività didattico-formative sviluppate con Università e istituzioni straniere, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

13. L'Università contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento attraverso iniziative didattiche e scientifiche a ciò finalizzate con l'obiettivo di valorizzare le componenti distintive del territorio stesso.

Art. 3 Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, promuove l'elevazione culturale dei propri studenti, con particolare attenzione a quelli capaci e meritevoli ma sfavoriti socialmente ed economicamente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, essa concede forme di esonero totale o parziale da tasse e contributi, e inoltre agevola la frequenza ai Corsi e alle strutture universitarie attraverso la possibilità di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione.
2. L'Università, individuando nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione, riconosce la residenzialità degli studenti e dei docenti come valore essenziale nel processo educativo e formativo e nella promozione del merito. A tale scopo promuove, sostiene e pubblicizza le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, attività che favoriscono la creazione di comunità tra studenti e docenti finalizzate all'integrazione dei saperi.
3. L'Università, nei limiti delle proprie risorse umane e finanziarie, si impegna a dare la massima attuazione allo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari.

Art. 4 Rappresentanza studentesca

1. La rappresentanza elettiva degli studenti è garantita nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti, nelle Strutture di coordinamento per l'attività didattica, nei Consigli di corso di studio e nel Nucleo di valutazione.
2. I regolamenti delle singole strutture introducono misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuita. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad accedere agli atti preparatori delle deliberazioni che essi concorrono ad assumere, nel rispetto del segreto d'ufficio. I rappresentanti degli studenti possono accedere anche agli altri atti dell'Università, ove dimostrino di possedere l'interesse previsto dalla legge.
3. L'elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di Laurea, Laurea magistrale, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione.
4. I mandati elettivi della componente studentesca hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 5 Pari opportunità



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

1. L'Università promuove pari opportunità tra donne e uomini.
2. È istituito un “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, ai sensi dell’art. 21 della legge 183/2010 e dell’art. 7, comma 11 del presente Statuto.

TITOLO II ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

Art. 6

Organi dell'Università

Sono organi dell'Università: il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il Direttore generale.

Art. 7

Il Rettore

1. Il Rettore:

- i. ha la rappresentanza legale dell'Università;
- ii. è titolare delle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
- iii. ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all’art. 1 ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del Direttore generale; di iniziativa dei procedimenti disciplinari nonché di irrogazione dei provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso l'Università o presso altre Università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università, con conseguente spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza.

3. L'elezione del Rettore è promossa dal Decano, il quale fissa la data di convocazione del corpo elettorale, convocazione che deve ricadere nell'arco temporale compreso tra il 150° e il 90° giorno precedente la conclusione del mandato del Rettore in carica. Almeno 90 giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

emana un avviso per la presentazione delle candidature. Almeno 60 giorni prima della data delle elezioni i candidati per l'elezione alla carica di Rettore devono far pervenire al Decano il proprio *curriculum* ed il programma elettorale.

Non sono ammesse candidature al di fuori del periodo di tempo previsto nell'avviso anzidetto.

Il Regolamento elettorale di Ateneo prevede le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento del procedimento elettorale.

Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, si applicano le disposizioni del comma precedente tranne per il termine di convocazione, fissato in 120 giorni successivi alla cessazione stessa.

4. Il Corpo elettorale per l'elezione del Rettore è composto dai professori ordinari, dai professori associati, dai ricercatori di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti. I professori e i ricercatori partecipano tutti alla consultazione; il personale tecnico amministrativo partecipa alla consultazione tramite i componenti del Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario di cui all'art. 10, comma 10 del presente Statuto; gli studenti partecipano alla votazione tramite i componenti delle Commissioni paritetiche e i loro rappresentanti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione.

5. Per l'elezione del Rettore i voti espressi dagli aventi diritto sono pesati secondo il seguente criterio:

- a) ogni voto dei professori ordinari ed associati vale un voto;
- b) ogni voto dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato vale 0,6 voti;
- c) ogni voto dei componenti del Comitato partecipativo del personale tecnico amministrativo vale due voti;
- d) ogni voto degli studenti membri delle Commissioni paritetiche e dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione vale 0,5 voti.

6. È eletto Rettore chi consegue la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; se, dopo due turni di votazione, nessun candidato ha conseguito la maggioranza, si procede ad un terzo turno di votazione, nel quale sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto maggiori voti; nel turno di ballottaggio è eletto Rettore colui che consegue la maggioranza dei voti validi espressi.

Il Rettore è proclamato dal Decano ed è nominato con decreto del Ministro competente.

7. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

8. Il Rettore designa il Prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento, e inoltre esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale.

9. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi anche di Prorettori e di Delegati, da lui prescelti nell'ambito dell'Università, e nominati con decreto che ne precisa le deleghe. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori e i Delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, ed essere invitati alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

10. In caso di necessità e urgenza, il Rettore può adottare con adeguata motivazione, sotto forma di decreti immediatamente esecutivi, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti saranno tempestivamente portati alla ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti prodotti, salva diversa valutazione dell'organo competente.

11. Il Rettore istituisce il Comitato Unico di Garanzia nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

12. Il Rettore può istituire, con proprio decreto, un Comitato dei sostenitori. A tale Comitato possono partecipare persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività istituzionale dell'Università anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

13. Il Rettore nomina con proprio decreto il Comitato partecipativo degli studenti, con lo scopo di favorire il confronto sulle problematiche riguardanti i servizi agli studenti, il diritto allo studio, l'offerta didattica dell'Ateneo. Tale Comitato è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, nonché da un componente di ciascuna Commissione paritetica; il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi.

14. Il Rettore nomina il Comitato per lo sport universitario di cui alla legge 394 del 1977. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento sono definite dal Regolamento generale d'Ateneo.

15. Ogni anno il Rettore propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione d'Ateneo, la valutazione dei risultati inerenti l'attività del Direttore generale, ai fini dell'attribuzione degli emolumenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 8

Il Senato accademico

1. Il Senato accademico:

- a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento generale di Ateneo;
- b) formula le proposte e i pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, strutture di coordinamento per l'attività didattica;
- c) esprime il parere obbligatorio sui bilanci di previsione annuale e triennale, e sul conto consuntivo dell'Università.
- d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i Regolamenti, compresi quelli di



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

- competenza dei Dipartimenti e delle strutture di coordinamento per l'attività didattica, in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico;
- e) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di coordinamento per l'attività didattica;
 - f) con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, propone al corpo elettorale l'eventuale mozione di sfiducia al Rettore, comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
2. Il Senato accademico esprime il parere sulle proposte di costituzione o partecipazione dell'Università a Centri interuniversitari, Consorzi, Fondazioni o Associazioni, nonché in tema di contratti e di convenzioni inerenti all'attività didattica, anche nell'ottica dell'internazionalizzazione.
 3. Il Senato accademico può istituire Commissioni o Consulte su temi e questioni particolarmente rilevanti per la comunità accademica.
 4. Il Senato accademico delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche del presente Statuto, previo parere favorevole, a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione.
 5. Il Senato accademico è composto da diciassette componenti, ivi compreso il Rettore, che lo presiede.
 6. Del Senato accademico fanno parte dodici fra docenti di ruolo e ricercatori, eletti nel rispetto delle macroaree scientifiche di cui all'allegato 1, fra i quali almeno un Direttore di Dipartimento per ogni macroarea eletto da tutti i docenti di prima fascia dei Dipartimenti afferenti alla macroarea; un ricercatore a tempo indeterminato eletto da tutti i ricercatori dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale; due docenti di seconda fascia eletti da tutti i professori associati dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale; i rimanenti docenti, tutti di prima fascia, eletti da tutti i docenti di prima fascia dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale.
 7. Fanno inoltre parte del Senato accademico un rappresentante del personale tecnico amministrativo, eletto da tutto il personale tecnico amministrativo, costituito in corpo elettorale unico, e tre studenti, eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo, costituiti in corpo elettorale unico.
 8. Il Senato accademico dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta.
 9. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Senato accademico senza diritto di voto.
 10. Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando almeno un terzo dei suoi membri ne presenti richiesta motivata.
 11. Il Senato accademico determina i criteri di individuazione del profilo dei candidati alla carica di membro del Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
 12. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa, il Senato accademico nomina, con votazione a scrutinio segreto, un Garante. Il Regolamento generale d'Ateneo ne disciplina la durata in carica e le



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

funzioni. Il Garante presenta annualmente al Senato accademico una dettagliata relazione sull'attività da lui svolta.

13. Il Senato accademico può validamente deliberare in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è titolare:
 - a) delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività nonché sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;
 - b) della competenza a deliberare, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di Corsi e Sedi;
 - c) della competenza ad adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, ad approvare i bilanci di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
 - d) del dovere di trasmettere al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
 - e) della competenza a conferire l'incarico di Direttore generale e a revocarlo, con atto motivato e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Rettore, secondo le modalità e nei casi previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001, e inoltre nei casi di reiterata inosservanza degli indirizzi espressi dagli organi di governo;
 - f) della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari per tutte le ipotesi per cui può essere comminata una sanzione superiore alla censura;
 - g) della competenza ad approvare la proposta di chiamata dei professori e ricercatori universitari da parte dei Dipartimenti.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Rettore, che lo presiede; da due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti costituiti in unico corpo elettorale; e da altri sei componenti.
3. I sei componenti vengono selezionati sulla base di un avviso pubblico, redatto in conformità ai criteri di individuazione del profilo del candidato deliberati dal Senato accademico, salvo quanto previsto dal successivo comma 6, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La valutazione dei candidati, che hanno presentato domanda, viene effettuata da una Commissione, composta di esperti dotati delle adeguate competenze, scelti fra



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

personalità che hanno avuto o che hanno ruoli pubblici o privati di particolare rilievo, nominata dal Rettore sentito il Senato accademico.

5. I candidati aventi i requisiti, valutati dalla Commissione citata, verranno scelti nel numero di due dal Rettore e due dal Senato accademico e verranno nominati Consiglieri di amministrazione.

6. I restanti due membri sono nominati dal Rettore, attingendo dalla lista dei candidati compilata dalla Commissione. Tali soggetti non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

7. Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è rispettato, da parte di ciascuna componente, il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

8. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun consigliere ha durata quadriennale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 4; il mandato di ciascun Consigliere è rinnovabile una sola volta.

9. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale.

10. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando ne presenti richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

11. Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.

4. L'incarico di Direttore generale è disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile con procedimento analogo a quello di nomina.

5. Il Direttore generale può essere revocato dall'incarico con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge.

6. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è definito nel contratto in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

7. Nel caso di conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
8. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.
9. Il Direttore generale dirige la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata, la cui composizione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del medesimo Direttore generale.
10. Il Direttore generale convoca, almeno quattro volte l'anno, il Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, per promuovere il confronto sulle politiche gestionali e formative del personale stesso.
11. Il Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario dura in carica tre anni, è composto da 15 dipendenti eletti cui si aggiunge il membro del personale componente del Senato accademico. La base elettorale del Comitato è costituita da tutto il personale tecnico amministrativo e ausiliario strutturato sia a tempo determinato che indeterminato, ed è convocata dal Direttore generale.

Art. 11

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale.
3. Il mandato del revisore ha durata di quattro anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.
4. L'incarico di revisore dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.
5. Almeno due dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti del Collegio dei revisori devono essere iscritti al registro dei Revisori contabili.

Art. 12

Il Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione è titolare delle funzioni: i) di verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, ii) di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, iii) di verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, iv) di attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* individuale e organizzativa.

2. Il Nucleo di valutazione dura in carica 4 anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il Nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti: a) uno interno, professore di ruolo, con funzioni di coordinamento, b) tre di elevata qualificazione professionale prescelti esternamente all'Ateneo, il curriculum dei quali è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo; c) uno studente. Almeno due dei componenti del Nucleo devono essere esperti in materia di valutazione anche non accademica.
4. Il professore di ruolo interno è indicato dal Senato accademico; i componenti esterni sono designati e nominati dal Rettore.
5. Il rappresentante degli studenti è eletto da tutti gli studenti dell'Ateneo.

Capo II

Norme comuni

Art. 13

Incompatibilità e decadenza

1. È fatto divieto ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per tutta la durata del mandato: a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; b) di essere componente di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento; c) di ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di specializzazione; c) di ricoprire qualsivoglia incarico di natura politica; d) di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, alla valutazione delle attività universitarie presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e nell'ANVUR.
2. È fatto divieto al rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione di ricoprire la carica di membro del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni paritetiche.
3. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità, secondo le norme dettate dal Regolamento generale d'Ateneo, alle sedute dell'organo di appartenenza vengono dichiarati decaduti, previa diffida, da parte del Rettore.
4. Tutte le cariche accademiche sono riservate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, con periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del mandato.

Art. 14

Codice etico e Collegio di Disciplina



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

1. L'Università adotta un Codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprietà intellettuale.
2. Sulle violazioni del Codice etico qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, e in merito alla irrogazione al contravventore dell'ammonizione orale o scritta, decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico. Per le violazioni del Codice etico, che integrano un illecito disciplinare, si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge 240/2010.
3. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
4. Il Collegio di disciplina è nominato dal Senato accademico e la durata del suo mandato si esaurisce alla scadenza del mandato del Senato accademico che lo ha nominato.
5. Il Collegio di disciplina è composto nella sua interezza da nove componenti effettivi, di cui tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; e da tre componenti supplenti, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. Il Collegio è convocato nel rispetto del principio del giudizio fra pari.
6. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
7. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti. Il procedimento avanti il Collegio è disciplinato dalla normativa vigente.
8. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
9. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 8 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 15

Strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

1. Sono strutture didattiche i Corsi di studio, i Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca, i Corsi e le Scuole di specializzazione.
2. Le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche sono attribuite ai Dipartimenti.
3. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti e i Centri di ricerca.
4. Sono strutture di servizio i Centri di servizio.
5. Le modalità di funzionamento dei Centri sono fissate con apposito Regolamento.

Art. 16

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ove ad esse correlate o accessorie.
2. Spetta al Dipartimento di formulare al Consiglio di amministrazione la proposta di chiamata di nuovi professori e ricercatori. Per la chiamata di professori di prima fascia la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia appartenenti al Dipartimento; per la chiamata di professori di seconda fascia e di ricercatori con la maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia appartenenti al Dipartimento.
3. Al Dipartimento afferiscono i Corsi di studio in funzione dei settori scientifici prevalenti all'interno degli insegnamenti caratterizzanti attivati nei Corsi stessi.
4. La richiesta di costituzione di un Dipartimento deve venire avanzata da almeno 35 tra professori di ruolo e ricercatori e deve essere corredata da un progetto didattico-scientifico e dagli elementi per valutare la sostenibilità della nuova struttura; la richiesta viene approvata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, che determina anche la macroarea di appartenenza.
5. A ciascun Dipartimento afferiscono stabilmente non meno di 35 tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari o ad aree scientifiche omogenei.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

6. Nel caso in cui il numero degli afferenti al Dipartimento scenda al di sotto del limite sopra indicato e non venga ripristinato entro dodici mesi, il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione la disattivazione del Dipartimento stesso, oppure una motivata proroga di non oltre dodici mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti.

7. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento.

8. Il Direttore è un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai componenti il Consiglio del Dipartimento e nominato con decreto del Rettore; resta in carica 4 anni accademici e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente. Il Direttore può designare tra i professori di prima e seconda fascia afferenti al Consiglio un Vice Direttore.

9. Nell'ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del suo successore. In tal caso il Rettore invita il Decano del Dipartimento a indire nuove elezioni, da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento da parte del Direttore, dimissionario o comunque impedito per causa di forza maggiore, il Rettore assume le iniziative indispensabili per assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento stesso.

10. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere: a) l'elezione da parte del Consiglio di una Giunta che coadiuvi il Direttore nell'attività ordinaria; b) un coordinatore dell'attività di ricerca, scelto dal Direttore tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento sulla base di tre candidature proposte dal Consiglio; c) un coordinatore dell'attività didattica, scelto dal Direttore secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento.

11. Il coordinatore dell'attività di ricerca coordina l'attività dei responsabili di sezioni, laboratori e centri, anche mediante riunioni periodiche dei medesimi.

12. Il coordinatore dell'attività didattica coordina i responsabili dei Corsi di studio, di Dottorato e delle Scuole di specializzazione, costituiti in comitato che opera mediante riunioni periodiche.

13. Le responsabilità economico-amministrative in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal Regolamento di Contabilità.

14. Presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio.

15. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

16. La Commissione paritetica ha un numero di componenti, pari a dieci o quattordici in proporzione alla dimensione numerica del Consiglio di Dipartimento e secondo le



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo; la base elettorale degli studenti per individuare i membri delle Commissioni paritetiche è unica fra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio il cui Dipartimento riveste la responsabilità didattico-amministrativa.

Art. 17

Strutture di coordinamento per l'attività didattica

1. Per il coordinamento dell'attività didattica è possibile istituire strutture di coordinamento denominate Scuole o Facoltà, che hanno il compito di gestire i servizi comuni, il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di studio, l'espressione di pareri in merito alle proposte di selezione del corpo docente e ricercatore formulate da ciascun Dipartimento e l'espressione di pareri sull'offerta formativa di ciascun Dipartimento.
2. La Scuola o Facoltà convoca almeno due assemblee all'anno dei componenti dei Consigli di Dipartimento che ad essa afferiscono, onde verificare l'andamento complessivo dell'offerta formativa e la sua internazionalizzazione.
3. La Scuola o Facoltà che coordina Dipartimenti nei quali alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali svolge i propri compiti con le modalità e nei limiti concertati con la Regione Lombardia, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Il Presidente della Scuola o Facoltà o un suo delegato è il referente nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale per tutte le problematiche riguardanti il convenzionamento, fatte salve in merito le competenze deliberative degli organi di governo dell'Università.
4. La Scuola o Facoltà è retta da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è così costituito:
 - a) dai Direttori dei Dipartimenti coinvolti;
 - b) da rappresentanti del corpo docente in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti, così individuati: b1) un docente per ciascuna Giunta, ove costituita, eletto all'interno della stessa; b2) un rappresentante dei responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, eletto tra tutti i responsabili di tale attività; b3) i rimanenti membri sono eletti dai componenti dei Consigli di Dipartimento tra i coordinatori di Corsi di studio, di Dottorato e di Scuola di specializzazione;
 - c) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Scuola o Facoltà nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio della Scuola o Facoltà. La base elettorale studentesca è individuata nel numero complessivo degli studenti presenti nelle Commissioni Paritetiche.
5. Il Presidente della Scuola o Facoltà è eletto dal Consiglio della medesima tra i professori ordinari che ne fanno parte, che non siano Direttori di Dipartimento; dura in carica tre anni.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

6. La struttura di coordinamento della Scuola o Facoltà di Medicina potrà coordinare e sovrintendere il corso di studio in Medicina e Chirurgia quale corso interdipartimentale, secondo le norme dettate nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18

Attività proprie della Scuola o Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. La Scuola o Facoltà di Medicina e Chirurgia è tenuta a garantire l'assolvimento dei compiti assistenziali quale indispensabile supporto alle attività istituzionali di didattica e di ricerca.
2. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati, la disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 19

Corsi di studio

1. I Corsi di studio organizzano e gestiscono l'attività didattica corrispondente all'offerta formativa proposta. All'attività dei Corsi di studio sovrintende il Consiglio, la cui composizione e competenze sono definite dal presente Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, infine dai Regolamenti di Dipartimento.
2. I Consigli dei Corsi di studio sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai Corsi interessati —ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto—, nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio stesso.
3. I Presidenti dei Consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi Consigli di Corso di studio fra i professori di ruolo di prima fascia.
4. I Consigli dei Corsi di studio hanno in particolare il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei *curricula* individuali e alla determinazione delle modalità di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal Regolamento del Corso di studio sulla base dei principi fissati dal Regolamento didattico di Ateneo. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono altresì tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento di Dipartimento.
5. Il Senato accademico può disporre, a seguito della proposta del Dipartimento interessato e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che più Corsi di studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico Consiglio.

Art. 20



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Dottorati di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione istituisce ai sensi della normativa vigente, su proposta di uno o più Dipartimenti e previo parere obbligatorio del Senato accademico, Corsi e Scuole di Dottorato, anche in consorzio con altre Università o Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.
2. In funzione delle loro caratteristiche e tipologie, le relative attività sono affidate ai Dipartimenti di afferenza.

Art. 21

Scuole o Corsi di Specializzazione.

1. L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Università. Per la realizzazione di questo fine l'Università può istituire Corsi e Scuole di specializzazione.
2. Le modalità di istituzione e funzionamento dei Corsi e delle Scuole di specializzazione sono disciplinate dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dal Regolamento didattico dell'Ateneo, dai Regolamenti della singola Scuola.
3. Sono organi di governo e gestione dei Corsi e delle Scuole di specializzazione il Direttore e il Consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai Regolamenti di cui al precedente comma 2.
4. I Corsi e le Scuole di specializzazione afferiscono a un Dipartimento.

Art. 22

Centri di ricerca e di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può istituire - su proposta delle strutture e degli organi interessati -, Centri di ricerca e Centri di servizio.
2. I Regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere a) un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Ateneo, b) un Direttore eletto tra i membri di componente universitaria del Consiglio.
3. Detti Regolamenti sono approvati dal Consiglio direttivo del Centro ed emanati dal Rettore relativamente ai Centri di Ricerca, dal Direttore generale relativamente ai Centri di Servizio.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 23

Principi di organizzazione

1. L'Università adegua il suo ordinamento al principio generale di separazione fra le funzioni di indirizzo e di gestione.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

2. Spetta al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, la definizione degli obiettivi da attuare e l'individuazione degli indirizzi da rispettare, nonché la verifica della efficacia ed economicità dell'azione svolta. Agli organi di cui al Titolo II, fatta eccezione per il Collegio dei revisori dei conti, è consentito l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente.

3. L'organizzazione dell'Università risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché al principio di imparzialità e di trasparenza.

4. L'organizzazione dell'Università garantisce che l'offerta dei servizi sia conforme agli *standard* internazionali di qualità, e valorizza il merito, con la conseguente introduzione di meccanismi premiali delle *performance* individuale ed organizzativa, anche attraverso la valutazione di tutto il personale dipendente, con riferimento pure ai comportamenti organizzativi dei dirigenti. Spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle singole unità loro assegnate. La valutazione dell'operato degli stessi spetta al Direttore generale.

Art. 24

Esenzione dall'attività didattica e Indennità di carica

1. Il Rettore e il Prorettore vicario, i Prorettori e i Direttori di Dipartimento possono, a loro richiesta, essere parzialmente esentati dai compiti didattici per la durata della carica, con delibera del Dipartimento di afferenza.

2. Il Consiglio di amministrazione determina l'entità dell'indennità di carica del Rettore, nonché gli emolumenti da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di valutazione. Il medesimo Consiglio può deliberare la corresponsione di un'indennità di carica anche per il Prorettore vicario, i Prorettori, i Delegati, i Direttori di Dipartimento. Può altresì essere deliberata la corresponsione di indennità di partecipazione, non cumulabile con l'indennità di carica, ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

1. L'attivazione dei nuovi organi previsti dal presente Statuto avrà luogo secondo la seguente cadenza, il cui *iter* si inizia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto:

a) presentazione da parte dei docenti al Senato accademico in carica dei progetti didattico-scientifici per formare i Dipartimenti di cui all'art. 2 comma 2 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n.240;

b) formulazione da parte del Senato accademico in carica al Consiglio di amministrazione in carica di tutte le proposte relative all'accoglimento o al rigetto dei progetti didattico-scientifici di cui al punto a); i docenti che non abbiano dichiarato la propria afferenza a un progetto didattico-scientifico vengono assegnati direttamente dal



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Senato accademico a un Dipartimento, secondo il criterio di omogeneità didattico-scientifica.

c) deliberazione definitiva da parte del Consiglio di amministrazione della istituzione dei nuovi Dipartimenti, con assegnazione ai docenti, i cui progetti non siano stati accolti, di un termine di trenta giorni per la presentazione di una nuova proposta che tenga conto dei rilievi che hanno comportato il non-accoglimento della precedente;

d) elezioni dei Direttori dei Dipartimenti di cui all'art. 2 comma 2 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n.240;

e) elezioni del Senato e del Consiglio di amministrazione e nomina degli altri organi dell'Università.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE MACROAREE SCIENTIFICHE

1. SCIENZE MEDICHE E BIOLOGICHE
2. SCIENZE ECONOMICHE
3. SCIENZE INGEGNERISTICHE
4. SCIENZE GIURIDICHE